

(N. 1009)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

Elevazione del contributo dell'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni all'Istituto previdenza e assistenza per il personale delle ricevitorie per la gestione sussidi di malattia agli agenti rurali.

ONOREVOLI SENATORI. — I sussidi agli agenti rurali postali telegrafici, in caso di assenza per malattia, sono concessi in forza dell'articolo 330 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dall'Istituto previdenza e assistenza per il personale delle ricevitorie, in base a contributi degli interessati e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso di quest'ultima, stabilito originariamente in lire 100.000 dal citato articolo del Codice postale, fu aumentato a lire 200.000 col decreto legislativo 4 maggio 1946, n. 591 e a lire 1.000.000 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, in occasione dei paralleli primi due aumenti dei contributi degli assistiti, mentre non subì variazione in corrispondenza dell'ultima maggiorazione disposta in appli-

cazione dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408. Poichè il primitivo contributo degli iscritti è stato moltiplicato per trenta, il concorso dell'Amministrazione, qualora avesse subito un proporzionale aumento, avrebbe dovuto essere di tre e non di un solo milione.

Se non che, dal confronto fra le erogazioni effettuate nel 1947 con quelle del 1948, si scorge che di fronte ai 477 sussidi liquidati nel primo dei due anni per lire 302.268, si è giunti nell'anno successivo a 636 liquidazioni per un importo di lire 6.346.703 con un aumento di oltre 21 volte, dovuto alla elevazione delle retribuzioni e della indennità di carovita in base al quale il sussidio viene calcolato. I contributi degli iscritti è quindi ancora insufficiente, e infatti, con apposito decreto interministeriale del 17 dicembre 1949 se ne è

disposto l'aumento a lire 100 mensili. In proporzione il concorso dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovrebbe essere portato a cinquanta volte la cifra recata dall'articolo 330 del Codice postale.

Peraltro, in considerazione della opportunità di non gravare troppo fortemente il bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e nell'intento di evitare di chiedere stanziamenti straordinari allo scopo,

nel disegno di legge che ho l'onore di sottoporre all'approvazione delle SS. LL. Onn. il contributo di cui si tratta è stato limitato a lire 3.500.000 annue, spesa alla quale questa Amministrazione potrà far fronte con gli ordinari mezzi di bilancio, e precisamente con storni di somme da altro capitolo, nel quale si sono riscontrate disponibilità, d'accordo con il Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'articolo 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, quale risulta modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte, per l'esercizio 1949-50, stornando la somma necessaria dai fondi del capitolo 27 del proprio bilancio di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.